Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1247**.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa dell'Addolorata », in Sant'Arsenio.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Casa dell'Addolorata », con sede nel comune di Sant'Arsenio (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1248**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Margherita M. e di S. Anna, nel comune di Valbrevenna.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 1° marzo 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Margherita M., in frazione Tonno del comune di Valbrevenna (Genova), e di S. Anna, in frazione Nenno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1249**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Urbano I Papa e della Beata Vergine Assunta, nel comune di Polinago.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo alla unione, per il periodo di cinque anni « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Urbano I Papa, in frazione Brandola del comune di Polinago (Modena), e della Beata Vergine Assunta nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1968.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 4 dello statuto citato;

Ritenuto che il dott. Osvaldo Molinari, nominato presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni con decreto del 13 gennaio 1965, cessa dalla carica il 13 gennaio 1969 e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Giovan Battista Preda è nominato per un quadriennio a decorrere dal 14 gennaio 1969 nella carica di presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1968

SARAGAT

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Registro n. 14 *Lavoro, foglio n.* 279

(12355)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1968.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968-69 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1968-69, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: Gestione principale, Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 luglio 1968, n. 858, che detta norme in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1968, con il quale è stata disposta una integrazione di L. 22.000.000 per l'anno 1968, sul contributo dovuto al « Fondo » a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle tre « Gestioni » del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1967-68, risulteranno, sulla base dei dati finora accertati, non inferiori a L. 6.430.000.000, L. 820.000.000 e L. 490.000.000, rispettivamente per la Gestione principale, la Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e la Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, mentre nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1968-69, gli avanzi di amministrazione delle tre « Gestioni » predette sono stati rispettivamente indicati in via presuntiva nelle misure di L. 960.000.000, L. 400.000.000 e L. 483.000.000;

Ritenuto opportuno adeguare i presunti avanzi di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerata la necessità di utilizzare parzialmente le maggiori accertate disponibilità, stanziando i fondi necessari per l'applicazione delle norme di cui alla citata legge 28 luglio 1968, n. 858;

Considerata l'opportunità di adeguare taluni stanziamenti di bilancio ad esigenze emerse successivamente alla compilazione del bilancio preventivo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del F.A.P.L. per l'esercizio 1968-69, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente		L. 5.470.000.000
PARTE I. — ENTRATE		
Titolo I. — ENTRATE ORDINARIE		
Capitolo 2. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15) . .		» 22.000.000
Totale aumento delle entrate . . .		L. 5.492.000.000
PARTE II. — SPESE		
Titolo I. — SPESE ORDINARIE		
Capitolo 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*) della legge 4 maggio 1951, n. 456) .	L. 450.000.000	
Capitolo 5. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14, della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	» 22.000.000	
Titolo II. SPESE STRAORDINARIE		
Capitolo 15. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182	» 300.000.000	
Totale aumento delle spese . . .		L. 772.000.000
Capitolo 16. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 .		L. 5.170.000.000
		L. 5.942.000.000

In diminuzione:

PARTE II. — SPESE	
Titolo I. — SPESE ORDINARIE	
Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	» 450.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 5.492.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti del F.A.P.L., per l'esercizio 1968-69, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	420.000.000

SPESE

Capitolo 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	420.000.000

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio 1968-69, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	7.000.000

PARTE II. — SPESE

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (articolo 13)	L.	90.000.000
Capitolo 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	»	7.000.000
Totale aumento delle spese	L.	97.000.000

In diminuzione:

Capitolo 2. — Spese per la istituzione di Centri speciali di rieducazione ed appositi Centri sperimentali	L.	50.000.000
Capitolo 3. — Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3)	»	40.000.000
Totale a pareggio . . .	L.	97.000.000

Roma, addì 14 settembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12010)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, concernente la tabella « B Import » e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 411, concernente l'abolizione del divieto di importazione degli zolfi di ogni specie;

Ritenuta la necessità di modificare la vigente tabella « B Import » in relazione alla nuova situazione del mercato italiano degli zolfi;

Decreta:

Dall'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, viene depennata la seguente voce doganale:

25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale
A II	Zolfi greggi: altri
B	altri

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(11927)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di Mortara a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 193 del 21 dicembre 1967 del consiglio comunale di Mortara;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Pavia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 48.500.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Mortara un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Mortara, secondo il progetto presentato ed approvato dal consiglio comunale di Mortara a firma dell'ing. Carlo Allegri, il comune di Mortara è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 48.500.000 (quarantottomilionicinquecentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Mortara un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.670.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 48.500.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, per conto del comune di Mortara, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 110

(11911)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1968.

Determinazione delle quantità di stupefacenti da produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1969;

Visti gli articoli 5, 6, 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1. — La ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 686;
Etilmorfina base: kg. 157;
Diidrocodeina base: kg. 152;
Folcodina base: kg. 3;
Ossicodone base: kg. 2;
Idrocodone base: kg. 35;
Petidina base: kg. 16;
Metadone base: kg. 3;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2. — La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 686;
Etilmorfina base: kg. 157;
Ossicodone base: kg. 2;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

3. — La ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 811;
Etilmorfina base: kg. 186;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4. — La ditta Salars, via S. Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1969:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 936;
Etilmorfina base: kg. 214;
Diidrocodeina base: kg. 76;
Folcodina base: kg. 6;
Ossicodone base: kg. 2;
Idrocodone base: kg. 70;
Tebacone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

5. — L'Istituto Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 25, Milano, è autorizzato a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Destromoramide base: kg. 2.

6. — La ditta Farmaceutici Italia, via Schiapparelli n. 8, Settimo Torinese (Torino) è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Petidina base: kg. 132.

7. — La ditta Maggioni, via Forlanini, 23, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1969:

Petidina base: kg. 27.

8. — La ditta Franco Tosi, via Chiasserini, 119, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1969:

Metadone base: kg. 1.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 25 novembre 1968

(11955) p. *Il Ministro*: VOLPE

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,55 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11890)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11891)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11880)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11881)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11882)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941 n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11889)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11888)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia:

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11887)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11886)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufnormale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(12041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « La Pace », con sede in Portocivitanova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 il dott. Enzo Bilardo è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « La Pace », con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 21 maggio 1950, rep. 279, in sostituzione del sig. Tartufoli Giuseppe ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.363.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12167)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.569.088, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12194)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.284.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12168)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 401.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12171)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12172)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.550.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12169)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.549.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12173)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1968, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 99.049.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12170)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.660.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12174)

Autorizzazione al comune di Civitella Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Civitella Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.224.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12175)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.557.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12176)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.896.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12177)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12180)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.311.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12178)

Autorizzazione al comune di Castelfranci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Castelfranci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12179)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.966.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12181)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.103.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12182)

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Auletta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12183)

Autorizzazione al comune di Gioi Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Gioi Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.880.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12184)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.727.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12185)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.603.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12186)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Erlì (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.382.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12187)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.292.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12188)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.638.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12189)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.377.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12190)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.348.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12191)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.662.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12192)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1968, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.079.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12193)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12134)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.216.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12135)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.427.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12136)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.004.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12137)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.063.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12138)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.275.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12139)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.228.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12140)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.678.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12141)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.619.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12142)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.847.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12143)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.147.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12144)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.402.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12145)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.393.017, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12146)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.036.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12147)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.882.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12148)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.848.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12149)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.062.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12150)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.529.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12151)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.925.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 7287/div. I del 24 settembre 1968 il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua specifica qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dello istituto stesso, il legato di L. 2.000.000 (duemilioni) in buoni del Tesoro novennali 5 % oppure in obbligazioni, disposto dalla signora Macchetta Luigia ved. Maggi (deceduta in Verbania Pallanza) con testamento olografo 7 gennaio 1964 pubblicato con atto del dott. Mario Matricardi n. 26597/7289 di repertorio.

(12026)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1968, registro n. 58, foglio n. 135, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Marchesi Ceruti Maria Lucia, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Cremona, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa insegnante in ordine alla mancata inclusione nella graduatoria provinciale degli abilitati per l'insegnamento di educazione artistica nell'anno scolastico 1965-66.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1968, registro n. 62, foglio n. 389, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Neonato Inglese Anna Maria, avverso il silenzio-rifiuto del provveditore agli studi di Como sul ricorso gerarchico proposto dalla medesima contro l'illegittimo conferimento di nuovi incarichi triennali prima della sistemazione degli incaricati triennali rimasti privi di posto.

(12083)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 65, foglio n. 118, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Capozza Polacco Elena in materia di trattamento economico degli insegnanti stabilizzati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1968, registro n. 62, foglio n. 189 a rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, sono stati in parte respinti ed in parte dichiarati improcedibili perchè cessata la materia del contendere, i ricorsi straordinari prodotti dai signori Andriulli Giuseppe, Giugliano Francesco, Sardone Donato, Marsico Edvige, Braucci Maria Rosaria, Galicchio Vittorio e Sivolella Antonio, per l'annullamento della circolare n. 373 del 18 novembre 1963 che mutava la loro funzione di docenti in quella di « coordinatori » di classe di scuola media unificata televisiva e riduceva il coefficiente di rimunerazione dal 260 ruolo *B* al 220 ruolo *C*, con trattamento da non estendersi al periodo delle vacanze estive.

(12084)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 65, foglio n. 119, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Martegiani Mario, avverso la decisione del 24 dicembre 1965 con cui la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Teramo, ha respinto il gravame gerarchico proposto dal medesimo in ordine al mancato completamento dell'orario di applicazioni tecniche maschili per l'anno scolastico 1965-66.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1968 è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Frassanito Maria Rosaria, avverso la decisione n. 2911 del 9 febbraio 1965, adottata dal provveditore agli studi di Lecce su un ricorso in revocazione avanzato da Galuccio Mezio Gaetano.

(12081)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 ottobre 1967.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/3-10-67	4-10-67	5-10-67	6-10-67	7/10-10-67	11-10-67	12/13-10-67	14/16-10-67	17-10-67
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.862,50	28.862,50	28.862,50
ex 10.01	03, 08, 11, 13, 17	Frumento duro	23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.831,25	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75
10.02	02, 03, 04, 06, 07	Segala	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	19.687,50 (a)	19.687,50 (a)	19.687,50 (a)	20.125,00 (a)	20.125,00 (a)	20.125,00 (a)	20.125,00 (a)	20.125,00 (a)	20.125,00 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	15.506,25 (a)	15.506,25 (a)	15.881,25 (a)	15.881,25 (a)	15.881,25 (a)	15.881,25 (a)	15.881,25 (a)	14.818,75 (a)	14.818,75 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 90, 10, 13	Granturco altro	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	20.831,25 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)	21.237,50 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	7.218,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)	6.593,75 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)	18.868,75 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	42.125,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	44.250,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	42.125,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	44.250,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	37.187,50	37,187.50	37.187,50	37.187,50	37.187,50	37.187,50	37.187,50	37.187,50	37.187,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	42.356,25	42.356,25	42.356,25	42.981,25	43.662,50	43.662,50	43.662,50	44.050,00	44.050,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	45.362,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46,987,50	47.662,50

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	18/19-10-67	20-10-67	21/23-10-67	24/25-10-67	26-10-67	27-10-67	28/30-10-67	31-10-67
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato . . .	28.862,50	28.862,50	28.862,50	28.862,50	28.862,50	28.862,50	29.487,50	29.487,50
ex 10.01	03, 08, 11, 13, 17	Frumento duro	24.268,75	24.268,75	24.268,75	25.768,75	26.706,25	26.706,25	26.706,25	27.643,75
10.02	02, 03, 04, 06, 07	Segala	21.925,00	21.925,00	21.925,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	20.125,00 (*a*)	20.562,50 (*a*)	20.125,00 (*a*)	19.687,50 (*a*)	19.687,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.406,25 (*a*)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	14.818,75 (*a*)	14.818,75 (*a*)	14.818,75 (*a*)	14.443,75 (*a*)	14.443,75 (*a*)	14.443,75 (*a*)	14.443,75 (*a*)	14.975,00 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*) . . .	21.237,50 (*a*)	21.237,50 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.393,75 (*a*)	22.206,25 (*a*)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	21.237,50 (*a*)	21.237,50 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.800,00 (*a*)	21.393,75 (*a*)	22.206,25 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	6.593,75 (*a*)	6.593,75 (*a*)	6.593,75 (*a*)	7.062,50 (*a*)	7.062,50 (*a*)	7.062,50 (*a*)	7.062,50 (*a*)	7.062,50 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	18.868,75 (*a*)	18.868,75 (*a*)	18.868,75 (*a*)	18.868,75 (*a*)	18.368,75 (*a*)	18.368,75 (*a*)	18.368,75 (*a*)	19.306,25 (*a*)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	37.187,50	371.87,50	37.187,50	37.712,50	37.275,00	37.725,00	37.725,00	37.800,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	43.562,50	43.562,50	44.347,50	45.987,50	47.437,50	47.437,50	47.437,50	48.893,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	47.662,50	47.662,50	47.662,50	47.662,50	47.662.50	47.662,50	47.662,50	47.662.50

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(9659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3 MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gibellini Gina già Cavazzuti Giuseppe, con sede in Modena, piazza Marconi n. 14, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3 MO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(11974)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 11-MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bergianti Sergio, con sede in Carpi (Modena), corso M. Fanti n. 32, ha denunciato lo smarrimento di cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 11 MO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(11976)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4 MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cavazzuti Augusto, con sede in Modena, via Sgarzeria, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4 MO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(11977)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7 MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mai Nunzio già Pelloni Virgilio, con sede in Modena, via Granaceto n. 13, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7 MO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(11978)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 10-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Quarena Girolamo, con sede in Gavardo (Brescia), via Largo Ponte n. 5, ha denunciato lo smarrimento dei sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 10-BS », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Brescia.

(12106)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 25-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 25-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Finello Giuseppe, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 36, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto il giorno 21 marzo c. a., non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(12107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 23

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prestito redimibile 3,50 % 1934	521519 (nuda proprietà)	Benedetto Angiolina fu Battista (o Giovanni Battista), minore sotto la patria potestà della madre Garbolino Margherita ved. Benedetto, dom. a Settimo Torinese (Torino). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Garbolino Margherita fu Giovanni, ved. Di Benedetto Battista (o Giovanni Battista), dom. a Settima Torinese (Torino)	50.000

Roma, addì 9 dicembre 1968

(11919)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5336/664, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Erminio, nato in Cupello il 17 maggio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle Montesecco » in Cupello, estesa mq. 248 riportata in catasto alle particelle numeri 14-*r*, 24-*h* e 15-1/15 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 211.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5337/665, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Nicola, nato a Cupello il 16 agosto 1930, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estesa mq. 640 riportata in catasto alle particelle numeri 66-*a*, 65-*l*, 63-*T* e 63-1/10 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 177.

(12097)

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6481/921, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marrollo Maria, nata a Scerni il 9 maggio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2510 riportate in catasto alle particelle numeri 179 parte, 174-*h*, 145-*a q* e 145-1/24 proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 288 e 289.

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6482/922, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Oreste, nato il 23 ottobre 1913, in Cupello; Di Stefano Vitale, nato il 28 aprile 1918, in Cupello e Di Stefano Alfonso, nato il 21 novembre 1928, in Cupello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 12.650 riportate in catasto alle particelle numeri 13 parte, 14-*f*, 15-*g*, e 15-1/5 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 194 e 195.

(12101)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5334/662, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Nardo Lucia, nata a S. Salvo il 13 ottobre 1918, della zona demaniale e facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 1325 riportata in catasto alle particelle numeri 24-*l*, 14-*t* e 15-1/22 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 209-*b*.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5333/661, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lalli Chiara, nata in Cupello il 10 ottobre 1929; Lalli Filomena, nata in Cupello il 12 giugno 1934; Lalli Iolanda, nata in Cupello il 19 settembre 1936; Lalli Giuseppe, nato in Cupello il 7 novembre 1938, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2585, riportate in catasto alle particelle numeri 143 parte, 144 parte, 145-*z*, 146-*b* e 145-1/16 (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 250 e 251.

(12102)

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6479/919, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Matassa Rizziero, nato in Vasto il 6 settembre 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 3927, riportate in catasto alle particelle numeri 176 parte, 174-*g*, 145-*a p* e 145-1/23 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 32 ed alle particelle n. 49 parte, 53-*i*, 52-*e*, 51-*f*, 51-1/18, 51-1/19 queste due ultime provenienti dalle strade del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 286, 287, 311 e 312.

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6480/920, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menna Nicola, nato a Cupello il 18 maggio 1927 e Della Guardia Maria, nata in Cupello il 22 settembre 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2830, riportate in catasto alle particelle numeri 66 parte, 53-*n*, 51-*i* e 51-1/22 quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 317 e 318.

(12100)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5338/666, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Pietro, nato a Cupello l'11 marzo 1935; Di Fabio Giuseppe, nato a Cupello il 28 luglio 1937; Di Fabio Carmine, nato a Cupello il 28 luglio 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 13.490, riportate in catasto alle particelle numeri 56 parte, 59 parte, 61 parte, 59 parte, 62, 63-*h*, 66-*h*, 63-1/16 quest'ultima proveniente dalle strade, 65-*h*, 63-*s* e 63-1/9 questa ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 139, 141, 142 e 176.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5339/667, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vicoli Carlo, nato a S. Salvo il 4 novembre 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 4915, riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte, 52 parte, 91 parte, 27-*c* e 27-1/4, quest'ultima proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 394 e 395.

(12098)

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6477/917, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Filippis Ulisse, nato a Cupello il 30 dicembre 1916 e Sirolli Rosa, nata a Cupello il 7 agosto 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 1495, riportate in catasto alla particella n. 358 parte del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 51-*a* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 366 e 367.

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 13374/2146, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Giovanni, nato a Cupello il 14 dicembre 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 11.874 riportate in catasto alle particelle numeri 35 parte, 39-*c*, 40-*a*, 39-1/8 (quest'ultima proveniente dalle strade), 28 parte, 39-*d*, 40-*b*, 39-1/9 (quest'ultima proveniente dalle strade) e 95 parte del foglio di mappa n. 23 ed alle particelle 14-*b*, 15-*b*, 14-*a*, 15-1/2 (quest'ultima proveniente dalle strade), 14-*q*, 24-*g* e 15-1/14 (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 148, 149, 150, 151, 152, 153, 210.

(12099)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio Stato avranno luogo in Roma alle ore 8, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 1969

Roma, addì 17 dicembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

(12264)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

411/Ss

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

concorso a numero quattro posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo »;

concorso a numero sei posti di « buttero »;

concorso a numero due posti di « conducente di automezzi e trattori con patente *D* e *E* »;

concorso a numero cinque posti di « cuoco »;

concorso a numero sette posti di « cuoco marittimo ».

Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.
Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avùto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 1ª Divisione Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.
Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 15.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.
Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968
Registro n. 57 Difesa, foglio n. 52

Allegato *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4. 00100 Roma

Oggetto: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n. . . . in data . .*

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . (provincia di .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . posti di . . nella categoria degli operai . . . del ruolo . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:
Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . posti di . . nella categoria degli operai . . del ruolo . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . in data . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . . . .) in data . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non avere riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . in data . .,

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio,

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme,

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(Visto per l'autenticazione della firma)
. . . .

(11753)

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

411/Qs

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;
Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;
Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

concorso a numero tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo »;
concorso a numero tre posti di « bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura »;
concorso a numero quattro posti di « buttero »;
concorso a numero due posti di « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo *C* »;
concorso a numero due posti di « cuoco »;
concorso a numero sei posti di « cuoco marittimo »;
concorso a numero dieci posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione »;
concorso a numero un posto di « giardiniere ed ortolano »;
concorso a numero un posto di « guardiano »;
concorso a numero due posti di « rammendatrice e cucitrice ».

Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 1ª Divisione Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interressati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai

1ª Divisione - Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per

ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968
Registro n. 57 Difesa, foglio n. 53

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione -
Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4.
00100 ROMA

OGGETTO: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n. . . . . in data . . . . .*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche, di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non avere riportato condanne penali - (ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . in data . . . . . .;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio;

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme)

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)

. . . .

(11752)

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

411/Cs

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

concorso a numero due posti di « cuoco »;

concorso a numero ventotto posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione »;

concorso a numero diciotto posti di « guardiano »;

concorso a numero due posti di « lavandaio »;

concorso a numero dieci posti di « manovale specializzato ».

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 9 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Le graduatorie dei candidati ammessi ai concorsi saranno formate, da apposite commissioni giudicatrici, sulla base di un giudizio comparativo concernente i requisiti attitudinali ed i titoli dei candidati medesimi secondo criteri che saranno predeterminati dalle commissioni stesse.

A tale fine i singoli candidati saranno convocati, nelle sedi stabilite, dalle commissioni anzidette per l'accertamento dei requisiti attitudinali e successivamente invitati a produrre i titoli professionali o di altro genere di cui sono in possesso.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Registro n. 57 *Difesa, foglio n.* 54

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale
per gli operai - 1° *Reparto* - 1ª *Divisione* -
Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4.
00100 ROMA

OGGETTO: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n. . . . . in data . . . . .*

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche, di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data . . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non avere riportato condanne penali (ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . in data

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio;

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme)

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualita di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica in qualità di .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . . . .

Data . . .

Firma . .

(Visto per l'autenticazione della firma)

(11751)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, per la nomina di ventitre sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria, da ammettere al 1° anno del corso biennale della Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1968, registro n. 16 Difesa, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per la nomina di 23 sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria da ammettere al 1° anno del corso biennale della Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1968, registro n. 26 Difesa, foglio n. 355, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che il candidato Santini Mario ha rinunciato al concorso predetto e che il candidato Santacroce Domenico è stato giudicato non idoneo in sede di visita medico-collegiale prevista dal bando;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli, per la nomina di ventitre sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria, da ammettere al 1° anno del corso biennale della Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1968, citato nelle premesse:

1. S. Ten. A.A.r.s. De Medio Lucio, nato il 27 agosto 1940	punti	24,75
2. Santini Mario, nato il 30 maggio 1942	»	22,60
3. Fante Santacroce Domenico, nato l'11 luglio 1940	»	22,30
4. S. Ten. a. cpl. Sirianni Giuseppe, nato il 1° ottobre 1939	»	22,03
5. Merola Luciano S., nato il 31 agosto 1941	»	21,92
6. Cesaro Federico, nato il 13 ottobre 1944	»	21,45
7. A.U.C. Scarlata Giuseppe, nato il 24 ottobre 1940	»	21,30
8. A.U.C. D'Amico Sergio, nato il 23 febbraio 1941	»	21,20
9. A.U.C. Palagiano Luigi, nato il 21 novembre 1942	»	20,64
10. Giacò Giovanni, nato il 6 aprile 1944	»	19,88

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. A.A.r.s. De Medio Lucio	punti	24,75
2. S. Ten. a. cpl. Sirianni Giuseppe	»	22,03
3. Merola Luciano	»	21,92
4. Cesarò Federico	»	21,45
5. A.U.C. Scarlata Giuseppe	»	21,30
6. A.U.C. D'Amico Sergio	»	21,20
7. A.U.C. Palagiano Luigi	»	20,64
8. Giacò Giovanni	»	19,88

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DONATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 72.

(11750)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale in prova - ruolo personale direttivo di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 25, foglio n. 327, col quale è stato indetto un concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale in prova nel ruolo del personale direttivo di servizio sociale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 13, foglio n. 308, che sostituisce gli articoli 2 e 11 del concorso sopra indicato;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale in prova nel ruolo del personale direttivo di servizio sociale dell'amministrazione degli

istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 1° aprile 1967 e 18 dicembre 1967 citati in narrativa; è costituita come appresso:

Presidente:

Manca dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

Presidente supplente:

Altavista dott. Giuseppe, magistrato di Corte d'appello capo della segreteria della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Membri effettivi:

Radaelli dott. Uberto, magistrato di Corte d'appello - direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena;
Maccagnani prof.ssa Franca, libero docente in neuropsichiatria infantile presso l'Università di Roma;
Liguori prof. Giuseppe, libero docente d'istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma;
De Luca dott. Guglielmo, direttore dei centri di rieducazione per minorenni della Lombardia.

Membri supplenti:

Felicetti dott. Alberto Maria, consigliere di Corte di appello, addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni;
Rorlenza dott. Giuseppe, direttore dei centri di rieducazione per minorenni della Toscana e della Sardegna.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta per i lavori che la commissione esaminatrice effettuerà entro il 31 dicembre dell'anno in corso ammonta a L. 115.000 (centoquindicimila) che graveranno: lire 15.000 sul cap. 1051/5 e L. 100.000 sul cap. 1024 dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 312.

(11760)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 221, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità;
Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto, ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;
Biocca prof. Ettore, ordinario di parassitologia nella facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;
Seppilli prof. Alessandro, ordinario di igiene nella facoltà di farmacia della Università degli studi di Perugia;
Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità;
Corradetti prof. Augusto, capo dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto;
Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Roma;
Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Roma.

Sono nominati membri supplenti:

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario di igiene nella facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;
Bettini prof. Sergio, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.
La spesa presuntiva di L. 20.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.
Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1968
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 395

(11811)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari;
Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Madau Diaz dott. Gaetano	punti	94 —	su 132
2. Tarabini dott. Lodovico	»	88,78	»
3. Lo Iacono dott. Domenico	»	76 —	»
4. Coiro dott. Giovanni	»	74,72	»
5. Lauria dott. Giuseppe	»	74,68	»
6. Costa dott. Antonio Emilio	»	73,13	»
7. Di Pietrantonio Saverio	»	70,50	»
8. Lombardi dott. Antonio	»	68,77	»
9. Palatiello dott. Vincenzo	»	66,36	»
10. Napolitano Aldo	»	63 —	»
11. Marino dott. Oreste	»	62 —	»
12. De Angelis dott. Vittorio	»	59,25	»
13. Rossi Eugenio	»	58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11982)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia, nell'ordine appresso indicato:

1. Cerruti dott. Carlo . . . punti 86,13 su 132
2. De Palma dott. Luigi . . » 78,90 »
3. Scalia dott. Benedetto » 77,36 »
4. Sciascia Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 77,16 »
5. Verga dott. Vincenzo . . » 77,16 »
6. Cianfrone dott. Saverio . . . » 77 — »
7. Mistretta dott. Francesco . . » 76,70 »
8. De Alis dott. Angelo . . » 76,20 »
9. Scandaliato dott. Gaspare . . » 76,13 »
10. Di Campo dott. Michele . . » 76,02 »
11. Mancini dott. Rocco . . » 76 — »
12. Pace dott. Domenico . . . » 75,95 »
13. Springolo dott. Vittorio . . » 75,86 »
14. Spani dott. Tommaso . . » 75,06 »
15. Carucci Domenico . . » 74,16 »
16. Bonini Celso . . . . » 73,95 »
17. Bartelloni dott. Manlio . . . » 73,86 »
18. Rinaldi dott. Mario . » 73,09 »
19. Lopez dott. Ugo . . » 72,99 »
20. Russo Luigi . . . » 72,83 »
21. Milano Alberto . . . » 72,16 »
22. Bernardi Celio . . . . . » 72 — »
23. Gasponi Vittorio . . . » 71,85 »
24. Pastore dott. Ettore . . . » 69,81 »
25. Fabbiani dott. Grazioso . . . » 68,28 »
26. Magnani Giovanni . . . » 67,89 »
27. Bruschi dott. Vinicio . . . » 67,64 »
28. Maddaloni Pasquale . . . . » 67,60 »
29. Pellei Athos . . . » 67,41 »
30. Rollone Eusebio . . . . » 66,50 »
31. Seclì dott. Ernesto . . . » 65,80 »
32. Perruggino Giovanni . . . . » 65,66 »
33. Tamburrano Nicola . . . . » 65,08 »
34. Parini Antonio . . . . » 64,66 »
35. Forlani dott. Remo . » 61,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11842)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento da cinquantuno a sessantuno dei posti del concorso per esami a vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1967 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 24 Finanze, foglio n. 288, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, riservato al personale diurnista assunto ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 703;

Considerato che il predetto concorso è stato indetto con riserva di aumentare il numero dei posti qualora si fossero verificate nuove vacanze in seguito alle nomine da effettuarsi in applicazione degli articoli 8 e 10 della legge 15 giugno 1965, n. 703;

Considerato che in seguito all'applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 703, dei posti accantonati ne sono stati assegnati soltanto quattro e che pertanto, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, i posti conferibili con il concorso suddetto nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei ruoli meccanografici risultano essere n. 61 anzichè n 51;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sciogliere parzialmente la riserva di cui sopra, contenuta nell'art. 1 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 1967, consentendo così la nomina all'impiego dei cinquantasei candidati che hanno superato la prova orale del concorso di cui al decreto stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' sciolta la riserva contenuta nell'art. 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 1967 con cui è stato indetto un concorso per esami alla qualifica di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici riservato ai diurnisti assunti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703, ed è elevato a sessantuno il numero dei posti messi a concorso con il decreto medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1968

p. *Il Ministro*: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 149

(11836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Viste le comunicazioni di rinunzia delle candidate alle condotte ostetriche dei comuni di Camerota, frazione Lentiscosa-Marina e Piaggine;

Tenute presenti le preferenze delle concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che le ostetriche De Stefano Lidia e Sarnicola Antonia, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte ostetriche di Camerota, frazione Lentiscosa-Rarina e Piaggine;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta del comune a fianco di ciascuna segnato:

1) De Stefano Lidia: comune di Camerota, frazione Lentiscossa-Marina;

2) Sarnicola Antonia: comune di Piaggine.

I sindaci dei comuni di Camerota e Piaggine, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 novembre 1968

Il medico provinciale: MALES

(11816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 540 del 20 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 64 del 27 gennaio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Capocasa Ottavio	punti	78,89	su 120
2. Bertuzzi Davide	»	74,95	»
3. Galosi Ernesto	»	73,23	»
4. Orlandi Vittorio	»	71,46	»
5. Serafini Pietro Maria	»	69,10	»
6. Marziali Vincenzo	»	68,91	»
7. Macarri Vincenzo	»	63,55	»
8. Tossichetti Luigi	»	62,06	»
9. Sgariglia Giampiero	»	61,13	»
10. Zampetti Giorgio	»	59,00	»
11. Misericordia Francesco	»	58,80	»
12. Angelini Giorgio Maria	»	57,81	»
13. Emiliozzi Mauro	»	57,42	»
14. Pepponi Enzo	»	56,50	»
15. Peretti Prospero	»	47,50	»
16. Sebastiani Girolamo	»	46,50	»
17. Cupelli Silvano	»	46,50	»
18. Bruciati Mietti Bruno	»	46,50	»
19. Angeli Pio	»	44,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 10 dicembre 1698

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 891 del 10 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che il candidato dott. Ottavio Capocasa, risultato primo nella graduatoria approvata con il suddetto decreto, con nota dell'11 dicembre 1968, ha rinunciato alle condotte veterinarie poste a concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966 per la sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bertuzzi Davide: Falerone;
Galosi Ernesto, Carassai.

Ascoli Piceno, addì 12 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(12129)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1968, n. **20.**

Approvazione del Piano regolatore generale del comune di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 7 *dicembre* 1968 - Supplemento)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il Piano regolatore generale del Comune di Trento, costituito da:

1. *a*) n. 11 tavole in scala 1 : 5.000 con relativa tavola di unione in scala 1 : 15.000;
b) n. 1 tavola in scala 1 : 2.000;
c) n. 1 legenda per la cartografia in scala 1 : 5.000;
2. la relazione illustrativa;
3. le norme del piano.

L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1, firmato dal sindaco di Trento e dal Presidente della Giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del Consiglio provinciale. Copia autentica di esse è depositata presso gli uffici del Comune di Trento a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa alla Giunta provinciale.

Gli elementi di cui ai numeri 2 e 3 sono allegati alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11958)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.